La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola
Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile
ISSN 2281-8693
Pubblicazione del 23.3.2026
La Nuova Procedura Civile, 1, 2026
www.lanuovaproceduracivile.com
ANNO XIV

Centro Studi
Diritto Avanzato
EDIZIONI
www.dirittoavanzato.it

Comitato scientifico:
*Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, già Preside Facoltà Giurisprudenza)- Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON †** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Mirella **DELIA** (Magistrato addetto all'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) -* Paolo **DI MARZIO** *(Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (già Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Direttore scientifico Università) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) – Lucilla **GATT** (Professore ordinario di diritto privato) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Consigliere di Corte d'Appello) – Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Francesca **MITE** (Professore Associato di diritto privato) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) – Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (già Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) – Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) – Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (già Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** † (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).*

Semplice elenco nominativo non è segreto aziendale tanto più se possono ottenersi nominativi da domanda a ChatGpt (intelligenza artificiale)

Il semplice elenco dei nominativi di clienti o fornitori ed i relativi indirizzi fisici e virtuali, che sia privo di ulteriori informazioni qualificanti, non costituisce segreto aziendale ex artt. 98-99 c.p.i. stante la mancanza di uno specifico valore economico nell'esercizio dell'attività imprenditoriale dei dati in questione, considerata tra l'altro la facilità di una loro autonoma elaborazione.
Da ciò discende che, in linea di principio, i meri dati anagrafici dei distributori o sub distributori non possono essere tutelati come segreti industriali, salvo riportino una specifica profilatura per ciascuna posizione contrattuale, che contenga informazioni commerciali utili, quali, ad esempio, le condizioni contrattuali applicate, la scontistica, i prezzi, ovvero le peculiari caratteristiche relative alle performances o all'esperienza di ciascun fornitore, tali da indurre a preferirlo ad altri nel medesimo settore commerciale.

www.LaNuovaProceduraCivile.com

Ebbene, la lista dei sub fornitori prodotta da parte ricorrente come doc. n. 11 è costituita da un elenco di soli 6 nominativi di società operanti nel settore commerciale per cui è causa, corredate da scarne informazioni, quali l'indirizzo e la partita IVA.
Si tratta di dati agevolmente accessibili dagli operatori del settore, mediante la consultazione dei siti web di riferimento, come dimostra la documentazione versata in atti dalle resistenti, dalla quale emerge, ad esempio, che svolgendo una ricerca on line nel Registro Imprese, è possibile ottenere i nominativi di vari distributori, e che interrogando il sistema di intelligenza artificiale CHAT gpt, pubblicamente accessibile.

Tribunale di Venezia, ordinanza del 7.2.2026

...omissis....
Nel caso in esame, il know how di parte ricorrente viene individuato nella duplice e combinata informazione della lista dei sub distributori con le indicazioni commerciali sul più abile tra loro, ossia Medinat (cfr. pag. 13 ricorso introduttivo).
Ciò premesso, va in primo luogo osservato che la lista di sub distributori, di cui al doc. n. 11, non possiede i requisiti di cui all'art. 98 cpi.
Ed invero, secondo la consolidata e condivisibile giurisprudenza formatasi in materia (ad es. Cass. Civ. Sez. I, 19/06/2008, n. 16744), seguita dalla costante giurisprudenza di merito, il semplice elenco dei nominativi di clienti o fornitori ed i relativi indirizzi fisici e virtuali, che sia privo di ulteriori informazioni qualificanti, non costituisce segreto aziendale ex artt. 98-99 c.p.i. stante la mancanza di uno specifico valore economico nell'esercizio dell'attività imprenditoriale dei dati in questione, considerata tra l'altro la facilità di una loro autonoma elaborazione.
Da ciò discende che, in linea di principio, i meri dati anagrafici dei distributori o sub distributori non possono essere tutelati come segreti industriali, salvo riportino una specifica profilatura per ciascuna posizione contrattuale, che contenga informazioni commerciali utili, quali, ad esempio, le condizioni contrattuali applicate, la scontistica, i prezzi, ovvero le peculiari caratteristiche relative alle performances o all'esperienza di ciascun fornitore, tali da indurre a preferirlo ad altri nel medesimo settore commerciale.
Ebbene, la lista dei sub fornitori prodotta da parte ricorrente come doc. n. 11 è costituita da un elenco di soli 6 nominativi di società operanti nel settore commerciale per cui è causa, corredate da scarne informazioni, quali l'indirizzo e la partita IVA.
Si tratta di dati agevolmente accessibili dagli operatori del settore, mediante la consultazione dei siti web di riferimento, come dimostra la documentazione versata in atti dalle resistenti, dalla quale emerge, ad esempio, che svolgendo una ricerca on line nel Registro Imprese, è possibile ottenere i nominativi di vari distributori, e che interrogando il sistema di intelligenza artificiale CHAT gpt, pubblicamente accessibile, il risultato della ricerca " lista di distributori e sub distributori nel territorio italiano di dispositivi sub medicali per terapia del dolore" fornisce per primo il nominativo di Medinat, ossia del sub distributore con il quale CP_2 ha poi concluso il contratto (cfr. doc. n. 22 e 23 CP_2 . Parte resistente ha poi prodotto documentazione dalla quale risulta che alcuni sub distributori pubblicizzano, nei propri siti web, anche l'esistenza di rapporti commerciali con (cfr. doc. 24 di CP_2 , non potendosi dunque ritenere che la lista di 6 nominativi costituenti la rete di sub fornitori di ia segreta.
De resto, è del tutto plausibile che tali nominativi circolino agevolmente o comunque siano facilmente accessibili tra gli operatori del settore, soprattutto nel caso si tratti di soggetti che vantino una pluriennale esperienza professionale nel settore per cui è causa, come l'Ing. CP_1 , oppure costituiscano realtà di spessore a livello mondiale, come CP_2
Ed infatti, entrambe le parti resistenti hanno allegato di avere conosciuto direttamente Medinat nell'ambito della loro attività.
Le suddette circostanze sono state confermate dall'informatore Tes_1 , legale rappresentante di Medinat, il quale, all'udienza del 07.10.2025, ha dichiarato di avere professionalmente conosciuto CP_1 quando questi lavorava per la società Abbott, ed ha altresì confermato le dichiarazioni rese nel doc. n. 26 di CP_2 ove affermava di operare quale sub distributore di Medival (principale distributore di prodotti CP_2 in Italia) sin dal 2019, come del resto comprovato dal contratto prodotto da CP_2 quale doc. n.27.
Tes_1 ha poi rappresentato che la stessa Medival gli aveva preannunciato l'operazione di riorganizzazione che CP_2 stava portando avanti e l'aveva invitato a valutare la sua disponibilità a continuare ad operare come sub distributore di Medival, qualora CP_2 avesse individuato quest'ultima quale unico distributore per l'Italia.
È quindi confermato che CP_2 stesse svolgendo parallele trattative non solo con a anche con Medival, della quale Medival era sub distributore.
La circostanza che l'accoglimento dell'inibitoria potrebbe compromettere il rapporto commerciale tra Medinat e CP_2 evidenziata da parte ricorrente, non si ritiene sufficiente a minare l'attendibilità delle informazioni rese dal sig. Tes_1 , il quale ha svolto, in sede istruttoria, dichiarazioni precise e puntuali, dalle quali si trae conferma del fatto che CP_2 e CP_1 conoscessero Medinat e le sue potenzialità quale sub- distributore ben prima dei fatti di causa.
Va poi aggiunto che l'art. 6.5 del contratto di distribuzione intercorso tra e Diros (doc n. 4 di parte ricorrente) prevedeva espressamente che Diros approvasse la lista dei sub fornitori di e che quest'ultima fornisse a Diros il contratto di sub distribuzione: deve pertanto escludersi che, almeno nei rapporti contrattuali tra e Diros (e così dunque anche nei rapporti tra e CP_2 quale acquirente di Diros) la lista dei sub fornitori di avesse natura di segreto commerciale, a nulla rilevando che Diros, nel corso del rapporto con avesse o meno effettivamente richiesto di ottenere tale informazione, che in ogni caso era suo diritto e facoltà conoscere per espressa previsione contrattuale approvata da entrambe le parti .
Può dunque escludersi che il doc. n. 11 sia qualificabile come segreto commerciale ex art. 98 e 99 cpi.
Del resto, la stessa parte ricorrente, pur avendo inizialmente identificato il know how di cui lamentava

www.LaNuovaProceduraCivile.com

l'abusiva utilizzazione principalmente nella propria lista di sub distributori spedita ad CP_2 in data 4.11.2024, (pag. 2 e 3 del ricorso, pag. 8-10, pag. 12- 14), nella memoria autorizzata del 5 settembre 2025 affermava che "La riservatezza delle informazioni non risiede nell'esistenza di Medinat (sul punto, basterebbe consultare il registro della Camera di Commercio o, come ha affermato l'avversaria nella memoria di resistenza, consultar
l' , ma nella sua capacità distributiva, vendite svolte, tempi di consegna, ecc. per i rapporti intervenuti con Tutte informazioni e dati di di elevatissimo valore economico poiché nascono dall'esperienza e dall'elaborazione diretta della stessa e non possono essere conosciuti da nessuno se non da stessa che ha intrattenuto rapporti commerciali prolungati e diretti con Medinat. E di certo non noti a Diros, anche perché Medinat aveva l'obbligo Contuale di non riferire a terzi dati sulle proprie vendite di prodotti (cfr. Memoria autorizzata , pag. 5), così focalizzando l'attenzione sulle ulteriori informazioni commerciali relative al proprio distributore Medinat, che sostiene vere rivelato a CP_1 nel corso di un incontro tenutosi in data 10.10.2024.
Si tratterebbe, in particolare delle informazioni relative alle vendite realizzate negli anni passati per la Contr
linea di prodotti Diros e sulle prospettive relative alle vendite che anche tramite Medinat, avrebbe potuto realizzare quale distributore di Avanos e Diros negli anni futuri (cfr. ricorso introduttivo, paragrafo 3, punto e.2 - pag. 5 e 6-).
Sul punto sono stati sentiti quali informatori Tes_2 e Tes_3 che non rivestono la qualità di legali rappresentanti della parte convenuta, né hanno facoltà di rappresentarla in giudizio, non potendo pertanto essere dichiarati incapaci a testimoniare: a tal fine, non può rilevare la sola circostanza che gli Contr
stessi abbiano il potere di rappresentare innanzi a determinate Autorità, pubbliche private, ovvero di concludere contratti in nome e per conto della società ricorrente; nemmeno è stato enucleato alcuno specifico interesse che legittimerebbe la partecipazione di tali informatori in proprio nel presente giudizio.
L'eccezione di incapacità a testimoniare sollevata da parte resistente va, per quanto sin qui esposto, respinta.
La circostanza che gli informatori siano dipendenti di CP_2 ed abbiano partecipato ai fatti di causa non è poi sufficiente a minarne l'attendibilità.
Ciò premesso, dall'istruttoria svolta è emerso che, in data 10.10.2024, tra e CP_2 si svolse un incontro volto a valutare le prospettive commerciali di un'eventuale possibile collaborazione, nel corso del quale le parti si scambiarono alcune informazioni, in parte successivamente trasfuse in una presentazione power point inviata da ad CP_2 contenente dati generali sulla struttura e organizzazione di CP_2 e sulle previsioni di vendita per il 2025-2026 (doc.n .7 CP_2 .
In particolare, secondo quanto confermato dagli informatori assunti, Tes_2 e Tes_3 presentavano a CP_1 i volumi delle vendite effettuate per Diros nel periodo 2019-2024; CP_1 comunicava che CP_2 si sarebbe attesa un target di irca 1200 – 1250 vendite per i prodotti CP_2 Pt_2 e Tes_3 comunicavano che tale risultato si sarebbe potuto raggiungere anche grazie ad un significativo contributo del sub distributore Medinat, che già in passato aveva consentito di ottenere un buon volume d'affari con i prodotti Diros e attraverso il quale stimavano di poter vendere circa 600 pezzi, mentre altri pezzi si sarebbero potuti vendere in altre aree territoriali tramite altri distributori.
Di seguito si riportano le dichiarazioni rese da Tes_2 "Fornii quindi i numeri delle nostre vendite dei prodotti di DIROS e inoltre presentai lo sviluppo ipotizzato delle vendite che ci prefiguravamo di fare per CP_2 prospettai di vendere circa 1200 pezzi, a quel punto, l'ing. CP_1 chiese di fornire indicazioni più dettagliate , in particolare, mi chiese : " Come li fate?" e quindi io specificai che, dei 1200 prodotti, circa 600 li avremmo potuti vendere tramite il sub
distributore MEDINAT, altri in Calabria con altro sub distributore , un altro sub distributore in Puglia e la restante parte nel Nord Italia tramite vendite dirette. I nomi dei distributori coincidevano con quelli contenuti nel doc. nl 11 di parte ricorrente.. " (cfr. verbale udienza dell'8 luglio 2025).
Ebbene, ritiene il Giudice che tale tipologia di informazioni non possa considerarsi come segreto commerciale, trattandosi di dati generali che, quanto alle prospettive future, costituivano delle mere previsioni di massima, che si proponevano degli obiettivi ma non integravano dati oggettivi e dettagliati o segreti sui volumi d'affari del sub distributore, noto nel settore di riferimento come operante nel sud Italia; quanto alle vendite effettuate in passato per il distributore Diros, si trattava di informazioni che certamente CP_2 era in grado di conoscere, in quanto acquirente della stessa Diros.
Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, dalle dichiarazioni degli informatori non è emerso che gli stessi abbiano comunicato ad CP_2 i dati disaggregati, relativi alle vendite effettuate in passato per Diros da parte di ciascun distributore.
In ogni caso, anche se ciò fosse accaduto, e anche a voler ritenere che i dati disaggregati non fossero conosciuti da Diros e nemmeno agevolmente conoscibili dagli operatori del settore, tale informazione sarebbe stata comunicata da CP_2 spontaneamente e senza alcun vincolo di riservatezza, dovendosi dunque escludere che possa rivestire il carattere di segreto commerciale, difettando il requisito di cui all'art. 98 , lett c).
Ed infatti, al fine di tutelare adeguatamente un segreto commerciale, le misure di protezione devono essere efficaci e dissuasive, dovendo dunque essere esplicita la volontà del titolare di tutelare un'informazione come segreta , in modo tale da mettere il detentore autorizzato di tale informazione nelle condizioni di conoscere il divieto di abusiva utilizzazione o di divulgazione a terzi.
A tal fine non può reputarsi sufficiente la mera circostanza che tale dato sia stato comunicato nell'ambito di trattative commerciali, essendo invece necessario che la natura dell'informazione quale segreto commerciale e quindi tutelabile ex art. 98 cpi sia esplicitata al destinatario dell'informazione stessa, ad esempio attraverso la sottoscrizione di appositi accordi che identifichino la natura delle informazioni che ne sono oggetto ed impongano al terzo dei precisi obblighi di riservatezza, e ciò non è pacificamente accaduto nel caso di specie.
In ragione di tutto quanto sin qui esposto, deve escludersi che anche le informazioni commerciali comunicate da a CP_1 nel corso dell'incontro dell'ottobre 2024 possano essere qualificate

come segreti commerciali tutelabili ai sensi dell'art 98 e 99 cpi.
* * *
Alla luce delle evidenze assunte nella fase cautelare e delle considerazioni su esposte, può escludersi anche il fumus boni juris della paventata concorrenza sleale.
Ed invero, se anche si volesse ritenere che l'insieme delle informazioni scambiate tra le parti non siano Contr
tutelabili come segreti commerciali ma come informazioni di natura riservata divulgate da
riponendo legittimo affidamento nella conclusione del contratto e confidando che le stesse non sarebbero state utilizzate da CP_2 al di fuori della sfera protetta delle trattative commerciali, non si potrebbe ravvisare, in capo a parte resistente , alcun profilo di scorrettezza professionale, per le ragioni che seguono.
È pacifico che la trattativa tra le parti sia stata interrotta a seguito di un'approfondita due diligence, nel Contr
corso della quale si è appreso che ra coinvolta in un procedimento penale.
La circostanza che tale procedimento fosse già pendente nel 2018 non può essere sufficiente a sospettare della malafede della resistente, posto che, ai fini della conclusione del contratto con CP_2 rilevava la sua attuale pendenza nel 2024, e quindi a sei anni di distanza dal momento in cui tale notizia Contr
era stata comunicata da d CP_2 quale acquirente della società Halyard.
La tesi di parte ricorrente, secondo cui le trattative sarebbero state avviate da parte resistente con il proposito di carpire dei dati riservati e di non concludere il contratto, rimane dunque allo stato una mera allegazione priva di riscontro probatorio.
Né vi è prova che il contratto di distribuzione sia stato poi concluso tra CP_2 e Medinat grazie all'abusivo utilizzo delle informazioni fornite ad CP_2 da dovendosi invece considerare che CP_2 era in grado di conoscere le potenzialità di Medinat anche attraverso l'analisi delle vendite dalla stessa effettuate quale sub distributore dei prodotti CP_2 per Medival, con la quale stava coltivando una trattativa parallela, essendo quindi plausibile che i dati sui potenziali fatturati di Medinat siano stati acquisiti da CP_2 in via autonoma, e non ravvisandosi pertanto il necessario nesso causale tra la divulgazione, da parte di di alcune informazioni commerciali relative a Medinat, e la determinazione di CP_2 di concludere il contratto con la stessa Medinat..
In ragione di tutto quanto sin qui esposto, il ricorso non può essere accolto.
secondo soccombenza, va condannata a rifondere, in favore di CP_1 e di CP_2 le spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente a rifondere, in favore di Controparte_1 e di Controparte_2 , le spese di lite, che liquida in euro 5.500,00 per compensi professionali in favore di ciascuna parte, oltre a spese generali, IVA e cpa come per legge.
Venezia , 6 febbraio 2026
Il Giudice
Dott.ssa Lisa Torresan

www.LaNuovaProceduraCivile.com